



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

[C. Cost. ordinanza 8 marzo 2017 \(dep. 12 giugno 2017\) nr. 136, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi.](#)

Processo penale – Previsione di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p. – Presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere ove sussistano indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all’art. 416 bis c.p – Illegittimità della norma nella parte in cui non prevede la possibilità di ricorrere a misure meno afflittive e non differenzia le posizioni dei partecipi – Manifesta infondatezza.

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione dalla Corte di Appello di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Decisione con la quale la Corte, sulla scorta di quanto a suo tempo affermato in sent. 265/2010, ribadisce che – con specifico riguardo al regime previsto per gli imputati ex art. 416 bis c.p - “l’elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere è rappresentato dallo stabile inserimento nell’associazione di tipo mafioso il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari “minori”.

3. **Sezioni Unite.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

[S.U. Sent. n. 28659 del 18 maggio 2017 \(dep. 8 giugno 2017\), Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Esecuzione – Continuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili – Determinazione pena – Limiti applicabili.

(Art. 81 c.p.; art. 671 c.p.p., art. 187 disp. att. cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che:

“in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice è tenuto, nella determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen. e di quello fissato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., costituito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna delle decisioni irrevocabili considerate”.

L'informazione provvisoria su tale decisione è stata già pubblicata nella Newsletter n. 27, mentre la relativa ordinanza di rimessione n. 7367, emessa dalla Sezione Prima Penale, in data 17 gennaio 2017 (dep. 15 febbraio 2017), Pres. Di Tomassi, Rel. Magi, imp. (omissis) è stata pubblicata nella Newsletter n. 21.

[S.U. Sent. n. 28954 del 27 aprile 2017 \(dep. 9 giugno 2017\), Pres. Canzio, Rel. Gallo, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Impugnazioni – Corte di appello - Sentenza dichiarativa della prescrizione pronunciata “*de plano*” in fase predibattimentale - Violazione del contraddittorio – Nullità –Prevalenza della causa di estinzione del reato.

(Artt. 129, 178, 179, 469, 598 e 620, comma 1, lett. a) ed l), c.p.p.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen..

L'informazione provvisoria su tale decisione e la relativa ordinanza di rimessione, sono state già pubblicate nella Newsletter n. 25.

[S.U. Sent. n. 28953 del 27 aprile 2017 \(dep. 9 giugno 2017\), Pres. Canzio, Rel. Gallo, imp. \(omissis\).](#)

Prescrizione - Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Stato di incapacità procurato mediante violenza - Aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, cod. pen. - Natura - Circostanza c.d. "indipendente" - Aumento della pena non superiore ad un terzo – Circostanza "ad effetto speciale" – Esclusione. IN FASE DI OSCURAMENTO

(Artt. 61, 63, 157, 609-bis, 609-ter c.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che:

“ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.) non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale”.

L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella Newsletter n. 25 e la relativa ordinanza di rimessione n.6875 emessa dalla Sez. III Pen. l'11 ottobre 2016 (dep. 14 febbraio 2017), Pres. Di Nicola, Est. Riccardi, ric. (omissis), è stata pubblicata nella Newsletter n. 21.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., Ord. di rimessione n. 27828 del 23 maggio 2017 8dep. 6 giugno 2017\) Pres. Tardio, Est. Vannucci, imp. \(omissis\).](#)

Numero Registro Generale: 8826/2017 - Udiienza del: 20 luglio 2017 - Relatore: Dott. Izzo.

Misure cautelari personali – Misure coercitive – Annullamento ordinanza genetica della misura – Motivazione complessa dell'ordinanza – Termine deposito.

(Art. 13 Cost.; art. 5 par. 4 CEDU; artt. 127, 309, 310, 311, comma 5-bis e 627 c.p.p.).

La Sezione Prima Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto, con la sopra indicata ordinanza di rimessione, alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

«Se nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.».

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 29781 del 13 giugno 2017 \(dep. 14 giugno 2017\), Pres. Izzo, Est. Serrao, imp. \(omissis\).](#)

Numero Registro Generale: 32774/2016 - Udiienza del: 20 luglio 2017 - Relatore: Dott.ssa Vessichelli.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Termine deposito sentenza - Termine correlato per la proposizione del gravame - Sospensione nel periodo feriale ex art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742 – Incidenza delle modifiche introdotte dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162 – Effetti.

(Art. 1 Legge 7 ottobre 1969 n. 742; art. 16, comma 1, D.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in Legge 10 novembre 2014 n. 162; artt. 544 e 585 c.p.p.).

La Sezione Quarta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto, con la sopra indicata ordinanza di rimessione, alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

«Se, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen, deve ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742».

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. I sent. 9 maggio 2017 – 7 giugno 2017 n. 28292, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.](#)

[Circostanze attenuanti – Provocazione – Elementi costitutivi.](#)

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con “il fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere dell’ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, repute



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta.

[Sez. III, sentenza 27 settembre 2016 – 7 giugno 2017 n. 28059 – Pres. Carcano – Rel. Gentili.](#)

Oblazione – Art 162 c.p. – Estinzione del reato – Confisca obbligatoria o facoltativa – Applicabilità – Presupposti.

La possibilità di provvedere all'emissione della confisca anche in caso di intervenuta estinzione del reato, a seguito di oblazione, deve intendersi limitata esclusivamente alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui al comma secondo dell'art. 240 c.p. mentre, ove si tratti di confisca facoltativa, questa è circoscritta al caso in cui ricorra il presupposto necessario di una sentenza di condanna e non anche di una sentenza che dichiari estinto il reato.

[Sez. I, sent. 4 aprile-5 giugno 2017, n. 27775, Pres. Mazzei, Rel. Cetozze.](#)

Reato continuato - Presupposto - Identità del disegno criminoso - Sussistenza - Criteri di accertamento.

In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi.

[Sez. I sent. 10 aprile 2017 – 7 giugno 2017 n. 28287, Pres. Mazzei, Rel. Cairo.](#)

Recidiva – Caratteristiche – Peculiarità – Obbligo di motivazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

La recidiva, in quanto circostanza inerente la persona del colpevole, obbedisce a regole proprie e ad uno statuto giuridico specifico che involge il prescritto aumento di pena per il reato commesso, giacché la precedente condanna risulta rivelatasi inidonea a distogliere il soggetto dalla ricaduta nel delitto. Essa, in termini sostanziali, pur assoggettata alla disciplina giuridica degli elementi circostanziali del reato è estranea in fatto alla struttura giuridica intrinseca all'episodio delittuoso ed afferendo proprio alla figura del colpevole ne recupera un tratto di vita "giudiziaria" e di storia personale, influenzando sulla gravità del nuovo reato, in guisa da giustificare l'aumento di pena: da ciò consegue che il giudice ha sempre l'obbligo di motivare sull'applicazione o sull'esclusione della recidiva contestata e l'uso di siffatto potere ha come termine ineludibile di confronto l'indice della capacità a delinquere desunta dai parametri di cui all'art. 133 c.p.

[Sez. III, sentenza 6 aprile – 9 giugno 2017 n. 28707 – Pres. Amoresano – Rel. Cerroni.](#)

Sospensione della prescrizione – Art. 159 c. 1 n. 3 c.p. – Richiesta di rinvio congiunto delle parti – Insussistenza.

Il rinvio del dibattimento disposto dal Giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (imputato e parte civile), nulla opponendo il P.M., non determina la sospensione del termine della prescrizione non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche della parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159 c. I n. 3 c.p., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.

B. Diritto penale - parte speciale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

[Sez. V sent. 19 aprile 2017 – 7 giugno 2017 n. 28197, Pres. Fumo, Rel. Brancaccio.](#)

Diffamazione a mezzo stampa – Esimente del diritto di critica – Caratteristiche – Rilevanza del rispetto della verità.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, con riferimento ai limiti della critica, l'art. 21 Cost. (analogamente all'art. 10 Cedu) non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che “urtano, scuotono, o inquietano”, con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica: in tale contesto, il rispetto della verità del fatto assume un limitato rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica.

[Sez. II, sent. 25 maggio-9 giugno 2017, n. 28963, Pres. Diotallevi, Rel. Sgadari.](#)

Falsità in atti - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri - Condotta di occultamento della targa di un autoveicolo - Reato di cui all'art. 490 c.p. - Integrazione - Fattispecie.

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 c.p., in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., la condotta di distruzione, soppressione e occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (*Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una autovettura con uno scaldacollo, in cui la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della contravvenzione amministrativa di cui all'art. 100, comma 11, Codice della Strada, indicata dal ricorrente o altre ipotesi contravvenzionali previste dal predetto Codice*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

[Sez. IV, sent. 16 maggio 2017 – 6 giugno 2017, n. 28010, Pres. Bianchi, Rel. Pavich.](#)

Incidenti stradali – Nesso di causalità - Intervento dei sanitari in seguito all'incidente – Errore tecnico – Rilevanza escludente il nesso causale rispetto alla condotta di chi abbia generato l'incidente – Esclusione.

L'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito: ciò in quanto l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale. L'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta.

[Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 – 7 giugno 2017, n. 28187, Pres. Blaiotta, Rel. Montagni](#)

Legge n. 24/2017 c.d. Gelli Bianco – Art. 590-*sexies* c.p. – Non punibilità del sanitario imperito che si sia attenuto a linee guida o buone pratiche mediche – Interpretazione – Criteri e limiti applicativi.

La previsione, introdotta all'art. 590-*sexies* c.p. dalla L. n. 24 del 2017, per cui la punibilità per omicidio colposo o lesioni colpose del professionista sanitario sarebbe esclusa qualora, nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia, egli abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico assistenziali, purché adeguate alle specificità del caso concreto, non può essere interpretata nel senso letterale. Una posizione di tal specie (per cui sarebbe esclusa la punibilità del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque fatto



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

applicazione di direttive qualificate, pure quando esse siano estranee al momento topico in cui l'imperizia lesiva si sia realizzata) contrasterebbe non solo con il comune intuito e buon senso, ma sarebbe negatoria del principio costituzionale di colpevolezza su cui è fondato il diritto penale e delle sue declinazioni in materia di colpa; senza contare il *vulnus* al diritto alla salute del paziente e gli ulteriori profili di incostituzionalità per introduzione di uno statuto normativo irrazionalmente diverso da quello relativo ad altre professioni parimenti rischiose e difficili.

La novella legislativa deve essere interpretata nel senso che essa trova operatività qualora a) le linee guida siano accreditate ai sensi dell'art. 5 della L. n. 24 del 2017 ed appropriate al caso concreto, in assenza di motivi che suggeriscano di discostarsene radicalmente (in caso contrario l'art. 590-sexies cit. non verrà in rilievo e troverà applicazione la disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 cod. pen); b) qualora le raccomandazioni contenute nelle linee guida siano pertinenti alla fattispecie concreta, ossia siano state attualizzate dal sanitario in forme corrette, nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto naturalmente riguardo alle contingenze del caso concreto. Di conseguenza, il nuovo paradigma non dispiegherà i suoi effetti in relazione a condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di relazione terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come invece sarebbe accaduto stando ad una mera interpretazione letterale della norma.

Legge n. 24/2017 c.d. Gelli Bianco – Art. 590-sexies c.p. – Non punibilità del sanitario imperito che si sia attenuto a linee guida o buone pratiche mediche – Causa di esclusione della colpevolezza – Ragioni – Incidenza su elementi costitutivi del reato.

La previsione di cui all'art. 590-sexies introdotta con la L. n. 24 del 2017, non consiste in una mera causa di esclusione della punibilità di un reato già formato, ma va intesa come una espressione atecnica, che indica una circostanza incidente sul giudizio di responsabilità con riguardo alla parametrizzazione della colpa e, dunque, sulla configurabilità di un elemento interno al reato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Legge n. 24/2017 c.d. Gelli Bianco – Art. 590-*sexies* c.p. – Diritto intertemporale – Abrogazione c.d. decreto Balduzzi – Maggiore afflittività – Divieto di applicazione retroattiva.

Tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 3 comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi), che aveva operato la nota distinzione tra colpa lieve e colpa grave, decriminalizzando le condotte connotate da colpa lieve poste in essere in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, l'introduzione della L. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli Bianco) implica la reviviscenza della previgente, più severa normativa, che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa. Ciò comporta che ai sensi dell'art. 2 cod. pen., il nuovo regime si applicherà solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma.

[Sez. II, sent. 19 aprile-12 giugno 2017, n. 29103, Pres. Cammino, Rel. Sgadari.](#)

Ricettazione - In genere - Provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato - Elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice - Intervenuta abrogazione - Rilevanza ai fini della sussistenza dell'art. 648 c.p. - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 c.p. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (*Fattispecie in tema di ricettazione di un assegno di conto corrente di provenienza illecita in quanto provento di furto, nella quale la S.C. ha ritenuto irrilevante l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 647 c.p. per effetto del D.L.vo n. 7 del 15 gennaio 2016*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 10 febbraio 2017 – 7 giugno 2017 n. 28189, Pres. Nappi, Rel. Riccardi.](#)

Bancarotta fraudolenta documentale – Responsabilità dell'amministratore che risulti mero prestanome – Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno.

[Sez. III, sentenza 29 novembre 2016 – 7 giugno 2017 n. 28045 – Pres. Savani – Rel. Grillo.](#)

Finanziamento partiti politici – Art. 7 legge 195/74 – Art. 4 c. 1 legge 659/81 - Destinatari – Divieto di estensione della norma penale e/o interpretazione analogica *in malam partem*.

L'indicazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 4 c. 1 della legge 659/81 è tassativa sicché, trattandosi di norma di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo all'art. 7 c. 3 legge 195/74, l'estensione a determinate categorie di soggetti, non menzionati nel testo della legge, è da ritenersi assolutamente preclusa.

[Sez. II, sent. 19 aprile-12 giugno 2017, n. 29104, Pres. Cammino, Rel. Sgadari.](#)

Porto di armi od oggetti atti ad offendere - Armi improprie - Qualsiasi strumento idoneo ad offendere in particolari circostanze di tempo o di luogo - Inclusione - Aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, n. 1, e dall'art. 585 c.p. - Applicabilità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Dal disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110, risulta che devono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona; ne deriva che anche "un mattarello" o un "randello di legno" o una bottiglia, quando siano utilizzati a fine di minaccia in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo, diventano strumenti atti ad offendere e devono considerarsi arma, anche ai fini dell'applicazione delle relative aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, n. 1, e dall'art. 585 c.p.

[Sez. IV, sent. 7 marzo 2017 – 6 giugno 2017, n. 28000, Pres. Blaiotta, Rel. Savino.](#)

Reati del codice della strada – Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – Onere della individuazione delle modalità applicative – Sul condannato – Esclusione – Onere gravante esclusivamente sul giudice.

Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata".

[Sez. III, sentenza 20 gennaio – 7 giugno 2017 n. 28045 – Pres. Cavallo – Rel. Andreazza.](#)

Reati tributari – Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Nozione di profitto – Sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento – Riconducibilità alla nozione di profitto – Reati tributari dichiarativi – Insussistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Il profitto dei reati tributari è caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d'imposta.

Nel caso in cui si proceda per soli reati tributari dichiarativi, caratterizzati dall'evasione dell'imposta, la sanzione, lungi dal poter rientrare nel concetto del profitto del reato, costituisce il costo del reato stesso e, in quanto tale, la somma corrispondente alla sanzione inflitta non è confiscabile.

Solo in relazione al reato di sottrazione fraudolenta, ex art. 11 D. lgs. 74/2000, è possibile ricondurre all'interno del profitto tributario, confiscabile anche nella forma per equivalente, anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito.

Sez. III, sentenza 9 febbraio – 7 giugno 2017 n. 28076 – Pres. Savani – Rel. Renoldi.

Sez. III, sentenza 12 aprile – 15 giugno 2017 n. 30139 – Pres. Savani – Rel. Gai.

Reati tributari – Art. 13 D. Lgs. 74/2000 – Causa di non punibilità – Applicazione – Limiti temporali – Presupposti.

Nei reati tributari la causa di non punibilità, ex art. 13 D.Lgs. 74/2000, così come modificato ad opera della legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015 anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative ed interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie.

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto su riportato dando atto, nella motivazione della sentenza, di un diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla medesima sezione.

Il testo della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati sono in fase di oscuramento



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 9 maggio 2017 – 14 giugno 2017 n. 29696, Pres. Zaza, Rel. Scotti.](#)

Arresto in flagranza – Condizioni – Informazioni fornite dalla vittima o da terzi – Irrilevanza.

Secondo l'insegnamento delle SS. UU. (39131/2015), è da ritenere illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", che presuppone invece l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

[Sez. III, sentenza 19 gennaio – 7 giugno 2017 n. 28070 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.](#)

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato – Art. 568 c. IV c.p.p. – Interesse ad impugnare – Depenalizzazione – Trasmissione degli atti autorità amministrativa.

Nella ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sussiste l'interesse ad impugnare la statuizione concernente l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative ad un illecito depenalizzato, ove ne sussistano i presupposti.

[Sez. I, sent. 9 maggio-5 giugno 2017, n. 27752, Pres. Di Tomassi, Rel. Aprile.](#)

Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Mancata deduzione nel giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore dell'istituto - Giudizio di legittimità - Rilevabilità di ufficio - Condizioni.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 27482 del 29 maggio 2017 \(dep. 1° giugno 2017\), Pres. Conti, Rel. Calvanese, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Difesa e difensori - in genere - Astensione dalle udienze - Prestazioni indispensabili - Mandato arresto europeo - Procedimento di consegna - Adesione - Legittimo impedimento - Esclusione.

(Artt. 15 par. 1 e 17 decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; art. 101, comma 2, Cost.; artt. 1, comma 2, lett. a) e 2-*bis*, Legge n. 146 del 1990; art. 2 Codice di autoregolamentazione; artt. 6 comma 1, 18 lett. n) e p) Legge n. 69 del 2005; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

In tema di mandato di arresto europeo nel procedimento camerale di consegna, previsto dalla Legge 22 aprile 2005, n. 69, non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una iniziativa regolarmente indetta degli organismi di categoria.

[Sez. III, sentenza 19 gennaio – 7 giugno 2017 n. 28069 – Pres. Amoroso – Rel. Liberati.](#)

Garanzie di libertà del difensore – Art. 103 c.p.p. - Difensore sottoposto ad indagini – Insussistenza.

Le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p. non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale ma solo colui che rivesta la qualità di difensore in forza di uno specifico mandato conferitogli nelle forme di legge e, quindi, esse non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all'art. 103 c.p.p. debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad indagine.

[Sez. V sent. 19 aprile 2017 – 6 giugno 2017 n. 27821, Pres. Fumo, Rel. Brancaccio.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Giudizio di Cassazione – Intervenuta *abolitio criminis* – Possibilità di rilevarla anche in caso di rinuncia al ricorso.

La Corte di Cassazione può rilevare la sopravvenuta *abolitio criminis* anche nell'ipotesi di inammissibilità per rinuncia al ricorso, essendosi in tal caso formato un valido rapporto processuale, che si estingue al momento della proposizione della formale rinuncia, rispondendo tale soluzione al principio di ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronuncia che avrebbe quale unico effetto un rinvio alla fase esecutiva.

[Sez. III, sentenza 19 gennaio – 7 giugno 2017 n. 28070 – Pres. Amoroso – Rel. Liberati.](#)

Immutabilità del Giudice – Art. 525 c. 2 c.p.p. – Procedimenti camerale – Applicabilità.

Il principio dell'immutabilità del Giudice è espressione di una regola generale valida anche per le decisioni assunte con ordinanza all'esito di procedimento camerale e tale principio è, quindi, applicabile, anche ai giudizi di impugnazione cautelare occorrendo anche in tali giudizi che alla deliberazione partecipino gli stessi giudici che hanno assistito alle precedenti fasi del giudizio.

[Sez. III, sentenza 9 maggio – 15 giugno 2017 n. 30167 – Pres. Ramacci – Rel. Scarcella.](#)

Incarico peritale – Incidente di esecuzione – Comunicazione ex art. 229 c.p.p. – Omissione – Nullità.

L'omesso avviso al difensore del conferimento dell'incarico peritale disposto in sede di incidente di esecuzione integra una nullità assoluta che incide sulla presenza obbligatoria del difensore al procedimento, con conseguente violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p.

Sez. III, sentenza 9 febbraio – 6 giugno 2017 n. 27960 – Pres. Savani – Rel. Renoldi.

Misure cautelari – Art. 274 lett. c) – Applicabilità – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Il requisito dell'attualità, coerentemente con l'intento certamente innovativo della modifica introdotta, assume un autonomo significato prescrittivo. Affinché il pericolo di reiterazione dei reati possa definirsi attuale deve potersi ipotizzare, con un elevato grado di probabilità, che in caso di mancata adozione di un adeguato meccanismo contenitivo possano verificarsi occasioni che consentano la ripetizione delle condotte criminose, occasioni che vanno stimate alla stregua della immediata o, comunque, cronologicamente vicina sussistenza delle condizioni necessarie perché essa si presenti. Da ciò ne deriva che, ove il giudice della cautela ritenga di ravvisare una siffatta evenienza, il suo convincimento dovrà essere ovviamente sostenuto da un adeguato apparato motivazionale.

Il testo della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati sono in fase di oscuramento

[Sez. II, sent. 25 maggio-9 giugno 2017, n. 28974, Pres. Diotallevi, Rel. Sgadari.](#)

Misure cautelari personali - Revoca e sostituzione delle misure - Istanza dell'indagato basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati - Obbligo per il giudice di assumerne l'interrogatorio ex art. 299, comma 3-ter, c.p.p. - Esclusione - Ragioni.

In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, non sussiste alcun obbligo per il giudice di assumere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 299, comma 3-ter, c.p.p., a fronte di una richiesta di quest'ultimo che prospetti l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, posto che permane in capo al giudice il potere di escludere motivatamente la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma processuale.

[Sez. II, sent. 12 aprile-12 giugno 2017, n. 29098, Pres. Fumu, Rel. Di Pisa.](#)

Notificazioni nel processo penale - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Mancanza in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata - Notifica irrituale



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

determinante nullità a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato (*Fattispecie in cui la nullità in questione non era stata tempestivamente eccepita, né, per altro verso, risultava che il ricorrente non avesse avuto conoscenza del procedimento instaurato nei propri confronti, tenuto, peraltro, conto che lo stesso aveva proceduto a nominare per detto procedimento un difensore di fiducia*).

[Sez. V sent. 27 aprile 2017 – 7 giugno 2017 n. 28242, Pres. Palla, Rel. De Marzo.](#)

Opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto – Elementi essenziali – Indicazione delle ragioni di dissenso.

In caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 411, comma 1 bis, c.p.p., la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le “ragioni del dissenso” rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131 bis c.p. e non necessariamente – come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, c.p.p., per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza di reato – le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.

[Sez. V sent. 9 maggio 2017 – 15 giugno 2017 n. 29908, Pres. Zaza, Rel. Scotti.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Opposizione alla richiesta di archiviazione – termine per la presentazione – Natura ordinatoria – Conseguenze.

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 408 comma 3 c.p.p. per la proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione non è stabilito a pena di decadenza ex art 173 comma 1 c.p.p. e ha quindi natura meramente ordinatoria: ne consegue che ove l'opposizione venga proposta dopo il decorso dei dieci giorni ma pervenga comunque prima della decisione, il giudice deve prenderla in considerazione e non la può ritenere per questa sola ragione inammissibile.

[Sez. V sent. 9 maggio 2017 – 14 giugno 2017 n. 29697, Pres. Zaza, Rel. Mazzitelli.](#)

Patteggiamento – Sentenza emessa senza fissazione dell'udienza dopo la notifica del decreto di giudizio immediato – Nullità.

È nulla la sentenza di patteggiamento pronunciata senza previa fissazione di udienza camerale dopo l'esercizio dell'azione penale e la notifica del decreto di giudizio immediato

[Sez. III, sentenza 19 aprile – 6 giugno 2017 n. 27968 – Pres. Amoroso – Rel. Socci.](#)

Riparazione per ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Presupposti.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione la condotta dolosa o di colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare e poi al mantenimento della custodia cautelare e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi di cui non si deve dare adito per grave imprudenza. Da ciò ne deriva che non può ritenersi che una condotta sospetta costituisca di per sé la colpa grave, ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzano la misura cautelare.

[Sez. II, sent. 10 maggio-9 giugno 2017, n. 28962, Pres. Diotallevi, Rel. Recchione.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Sentenza penale - Discrasia tra dispositivo e motivazione - Errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo - Prevalenza della motivazione sul dispositivo - Possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità ex art. 619 c.p.p. - Condizioni.

Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito.

[Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Art. 12 D. Lgs. 74/2000 – Pagamento effettuato dalla società in amministrazione giudiziaria – Applicabilità.](#)

L'art. 12 bis c. 2 D. Lgs. 74/2000 prevede la non operatività della confisca per le somme che il contribuente si impegna a versare, con ciò intendendosi il soggetto passivo di imposta o, comunque, il soggetto obbligato all'adempimento del debito tributario. Da ciò ne deriva l'operatività della predetta fattispecie anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato non personalmente dall'indagato ma dagli amministratori giudiziari della società.

[Sez. III, sentenza 9 febbraio – 7 giugno 2017 n. 28077 – Pres. Savani – Rel. Renoldi.](#)

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 – Procedura concorsuale parallela in corso - Prevalenza della cautela reale.

Dal carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta o anche per equivalente, del profitto dei reati tributari prevista dall'art. 12 bis c. 1 del D. Lgs. 74/2000, consegue che il sequestro preventivo ad essa funzionale prevalga sui diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

[Sez. III, sentenza 16 maggio – 7 giugno 2017 n. 28090 – Pres. Amoroso – Rel. Galterio.](#)

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Art. 12 bis D. Lgs. 74/2000 – Impugnazione curatore fallimentare – Legittimazione – Insussistenza.

La legittimazione del curatore a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita (già univocamente esclusa a seguito della pronuncia delle SS.UU.) deve essere a fortiori ribadita allorquando la dichiarazione di fallimento della società i cui beni siano stati colpiti dal provvedimento di sequestro sia successiva a quest'ultima.

[Sez. I sent. 21 febbraio 2017 – 7 giugno 2017 n. 28287, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.](#)

Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 *sexies* d.l. n. 306/1992 – Bene legittimamente acquistato e poi migliorato con denaro di provenienza non giustificata – Limiti.

È assoggettabile a sequestro ex art. 321 c.p.p. e successiva confisca ex art 12 *sexies* d.l. n. 306 del 1992 il bene legittimamente acquistato e poi migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che corrisponde a tale incremento di valore.

[Sez. V sent. 19 aprile 2017 – 6 giugno 2017 n. 27823, Pres. Fumo, Rel. Brancaccio.](#)

Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Caratteristiche.

La sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, si configura come "sentenza di merito su di un aspetto processuale", poiché il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non già la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 c.p.p., eventualmente integrati ai sensi degli art. 421 bis e 422 c.p.p., di volgere verso un epilogo dibattimentale non obbligato nel senso dell'accertamento dell'innocenza



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

dell'imputato, ma anche aperto, seppur con una "minima probabilità", verso un esito di possibile affermazione di colpevolezza.

Si vedano al riguardo (onde consentire un interessante raffronto tra i diversi approdi cui perviene la Corte, le considerazioni svolte sul punto anche da [Cass. V 29703/2017](#) e [Cass. I 28298/2017](#))

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 18 maggio 2017 – 7 giugno 2017 n. 28334, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.](#)

Beneficio della detenzione domiciliare – Collaboratori di giustizia – Limiti.

È concedibile il beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 *nomies* della L. 82/1991, anche per delitti non ricompresi tra quelli di cui all'art. 51, comma terzo *bis*, c.p.p., né commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, se il detenuto, dopo la condanna, presta collaborazione con riferimento a queste tipologie di illeciti, a condizione che la conseguente sentenza, anche non definitiva, riconosca, in relazione al contributo dichiarativo, i requisiti di attendibilità e di novità ovvero completezza o notevole importanza di cui all'art. 9, comma terzo, L. 82/1991.

[Sez. I, sentenza 18 maggio – 12 giugno 2017 n. 29209 – Pres. Di Tomassi – Rel. Centonze.](#)

Ordine di esecuzione con contestuale sospensione – Art. 656 c. 5 c.p.p. – Tribunale di Sorveglianza – Sindacabilità del provvedimento emesso – Insussistenza.

Al Tribunale di Sorveglianza non è consentito sindacare la legittimità dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, la cui legittimità è sindacabile dal solo giudice dell'esecuzione, su istanza del difensore, del condannato e del P.M.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

[Sez. I sent. 18 maggio 2017 – 7 giugno 2017 n. 28333, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito.](#)

Previsione di cui all'art. 4 bis L 354/1975 – Associazione ex art 74 D.P.R. 309/1990 comma VI – Esclusione.

L'esclusione dai benefici penitenziari operata dall'art. 4 bis della Legge n. 354 del 1975, non riguarda l'ipotesi di condanna per il delitto di associazione finalizzata al traffico di illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope costituita per commettere fatti di lieve entità, in quanto, per effetto del richiamo, effettuato dall'art. 74, comma sesto, D.P.R. n. 309 del 1990, all'art. 416 c.p. – da intendersi non limitato al solo regime sanzionatorio – si applica la stessa disciplina prevista per quest'ultima fattispecie.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. II, sent. 19 aprile-12 giugno 2017, n. 29115, Pres. Cammino, Rel. Sgadari.](#)

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Compatibilità delle misure - Sussistenza.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile anche con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del proposto, fornendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi sopravvenuti all'esecuzione della misura.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Luigi Annunziata: ***QUESTIONI PROBATORIE TRA MALE CAPTUM BENE RETENTUM E THEORY OF THE FRUIT OF THE POISON TREE*** Pacini

Ezio Basso, Alessandro Viglione: ***I NUOVI REATI TRIBUTARI*** Giappichelli

Giovanni Bausilio: ***IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM. Dottrina e giurisprudenza*** Key Editore

Alessandro Bernardi, Cristiano Cupelli (a cura di): ***IL CASO TARICCO E IL DIALOGO TRA LE CORTI. L'ORDINANZA 24/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Atti Convegno Ferrara 24 febbraio 2017*** Jovene

Silvio Bolognini (a cura di) ***CYBERBULLISMO. PROFILI PSICO – PEDAGOGICI E SOCIO GIURIDICI*** Giuffrè

Federica Centorame: ***PRESUNZIONI DI PERICOLOSITA' E COERCIZIONE CAUTELARE*** Giappichelli

Giulia Fiorelli: ***L'IMPUTAZIONE LATENTE*** Giappichelli



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Michele Maruccia: ***LA CONFISCA PER EQUIVALENTE NEI REATI TRIBUTARI*** Key Editore

Isabella Merzagora: ***LO STRANIERO A GIUDIZIO TRA PSICOPATOLOGIA E DIRITTO*** Raffaello Cortina Editore

Stefano Pollastrelli, Roberto Acquaroli (a cura di): ***IL REATO DI OMICIDIO STRADALE*** Giuffrè

Graziano Prelati, Bruno Guazzaloca: ***LA GESTIONE DELLA PENA NELLA FASE ESECUTIVA. Con le formule della sorveglianza*** Giuffrè

Leonardo Suraci: ***L'INCIDENTE PROBATORIO. TRA TUTELA DELLA PROVA E PROTEZIONE DELLA PERSONA*** Pacini

Marco Torre: ***IL CAPTATORE INFORMATICO Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali*** Giuffrè

Piergiorgio Valente, Ivo Caraccioli, Giampiero Ianni, Michele Vidoni: ***RICICLAGGIO E CRIMINALITA'.*** *Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli organismi sovranazionali* Eurilink

6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Convegno: ***LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA – Le novità della Legge “Gelli – Bianco”*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta Sezione di Cuneo)

Cuneo, venerdì 16 giugno 2017 ore 8.30, Sala San Giovanni

Incontro: ***NE VALE LA “PENA”? Responsabilità, rieducazione e riscatto del detenuto*** (Camera Penale di Novara)

Novara, venerdì 16 giugno 2017 ore 14.30, Sala dell’Ordine degli Avvocati, via Azario 15

Convegno: ***LE POSIZIONI DI GARANZIA Tra titolarità di diritto e di fatto*** (Camera Penale di Lucca)

Lucca, venerdì 16 giugno 2017 ore 15, Cappella Guinigi Centro Congressi San Francesco, P.zza San Francesco 19

Seminario: ***SANZIONI SENZA COLPEVOLEZZA: IL CASO DI CONFISCA E PRESCRIZIONE*** (Camera Penale di Roma)

Roma, lunedì 19 giugno ore 17.30, Istituto Giuridico “Arturo Carlo Jemolo”, Viale Giulio Cesare 31

Tavola Rotonda: ***LA RESPONSABILITA' DEL MEDICO DOPO LA LEGGE 24/2017. UN NUOVO ENIGMA?*** (Camera Penale di Firenze)

Firenze, martedì 20 giugno 2017 ore 15.30, Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati c/o Nuovo Palazzo di Giustizia, Viale A. Guidoni n. 61, Blocco G



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 28 – 15 giugno 2017

Tavola Rotonda: ***IL PRINCIPIO DI LEGALITA' PENALE NEL DIALOGO TRA LE CORTI. CONSULTA, CORTE DI CASSAZIONE, CORTE EDU E CORTE DI GIUSTIZIA A CONFRONTO*** (Camera Penale Veronese)

Verona, giovedì 22 giugno 2017 ore 15, Sala Convegni Banca Popolare di Verona, via San Cosimo n. 10

Convegno: ***VITTIME DI REATO E SISTEMA PENALE: BILANCI E PROSPETTIVE*** (Camera Penale Veronese)

Verona, venerdì 23 giugno 2017 ore 9.30, Università degli Studi – Aula Magna Dipartimento, via C. Montanari n. 9

Incontro: ***TRENT'ANNI DI CAMERA PENALE VICENTINA*** (Camera Penale Vicentina)

Vicenza, venerdì 23 giugno 2017 ore 14.30, Palazzo Gualdo, Piazzetta Gualdi

Incontro: ***CAPACI E VIA D'AMELIO 25 ANNI DOPO Una riflessione sulla lotta alla mafia nel difficile equilibrio tra doppio binario e giusto processo*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 23 giugno 2017 ore 15, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro

Convegno: ***SCIENZA DUTTILE, GIUSTIZIA LABILE: IL CASO DEL MESOTELIOMA DA AMIANTO*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano mercoledì 28 giugno 2017 ore 14.30, Salone Valente